



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) Tel. 081-5029214 – E-mail: protocollo.carinaro@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE DEL 10/07/2024

(N° 24 del Registro Ordinanze)

OGGETTO:	Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani – Revoca Ordinanza nr. 20 del 28/06/2024.
-----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi solidi e liquidi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle strade pubbliche o aperte al pubblico e delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone adibite al gioco dei bimbi;
 - che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
 - che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
 - che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" ss.mm.;
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;
- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1. "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)"

VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

- **Di revocare l'ordinanza sindacale nr. 20 del 28/06/2024;**
- Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro.

Disposizioni di carattere generale:

1. in base alla vigente normativa, di iscrivere gli animali all'Anagrafe Canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l'uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all'occorrenza;
3. possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa;
4. Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, con l'uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola;
5. possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, nel corso dell'espletamento delle specifiche funzioni, a cani guida per i non vedenti e animali di supporto per altri tipi di disabilità, animali domestici formalmente inseriti in programmi di intervento assistiti dagli animali e animali impiegati dalle Forze dell'Ordine.

OBBLIGHI

è fatto obbligo:

1. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide e di munirsi, altresì, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, nonché su i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini dedicati alle deiezioni canine, installati lungo le vie comunali e nei giardini;
3. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;

4. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale;
5. di munirsi di museruola (rigida o morbida), da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo;
6. di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt.1,50; sono vietati i guinzagli allungabili e quelli ad elastico per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
7. nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
8. di pulire e sanificare i luoghi ove vengono depositate eventuali ciotole con il cibo per i cani randagi assicurando un continuo ricambio delle stesse, in quanto possibile veicolo di malattie trasmissibili, il tutto a salvaguardia della salute degli animali

DIVIETI

1. È fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso è alle cucine ed ai laboratori e non ai locali ed agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l'accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso e comunque con guinzaglio e museruola;
2. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata, anche se muniti di museruola;
3. è vietato condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione;

SANZIONI

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 500,00 euro e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco. Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al/ai responsabili il ripristino del danno provocato. In caso di mancato risarcimento e/o ripristino, l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni legali nei confronti del danneggiatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Carinaro e che sia inviato, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Caserta;
- al Commissariato Polizia di Stato di Aversa
- alla Polizia Municipale di Carinaro;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Gricignano di Aversa;
- Servizio Veterinario ASL CE;
- Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990

n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale, agli organi di Polizia competenti, ai Tecnici di igiene delle ASL, nonché il personale delle Guardie Zoofile, di vigilare quanto disciplinato dalla presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 10/07/2024



IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola